AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA (ACER) FERRARA

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA N. 5/2021

riportata nel VERBALE n. **276** al punto **8)**

OGGETTO: Regolamento dei procedimenti semplificati di acquisizione di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 36 comma 2 lett. a), b) D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Seduta in data 26 gennaio 2021 ore 10:08
convocata con e-mail di prot. n.773 del 19 gennaio 2021

All'atto dell'assunzione della delibera in oggetto risultano le seguenti presenze:

		PRESENTI	ASSENTI
Sig. DANIELE PALOMBO	**Presidente**	X	
Sig. DANIELE BOTTI	**Vicepresidente**	X	
Dott.ssa ROBERTA ZIOSI	**Consigliere**	X	
	TOTALI	3	
Dott. FRANCO PAZI	**Pres. Coll. Sindaci Revisori**	X	
Dott. LUCIANO PECORARI	**Sindaco Effettivo**	X	
Dott. ANTONIO SUSCA	**Sindaco Effettivo**	X	

Presiede la seduta **Sig. DANIELE PALOMBO**

Assiste in qualità di segretario **Dott. DIEGO CARRARA**

Delibera approvata a **VOTI UNANIMI PALESEMENTE ESPRESSI**

Voti favorevoli **3**

Voti contrari **---**

Astenuti **---**

Oggetto: Regolamento dei procedimenti semplificati di acquisizione di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 36 comma 2 lett. a), b) D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Premesso:

- che con delibera n. 25/2012 ACER Ferrara ha approvato il Regolamento per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia;
- che il nuovo codice dei contratti pubblici, emanato con il D.lgs. 50/2016, ha sostituito il precedente impianto normativo costituito dal codice adottato con il D.lgs. 163/2006 e dal relativo regolamento, rispondendo all'esigenza di semplificare le procedure, incrementare l'efficienza del sistema e garantirne la trasparenza;
- che il nuovo codice Appalti è stato modificato dal D.L. n. 32/2019 (cosiddetto Sblocca Cantieri) e dal D.L. 76/2020 (cosiddetto Semplificazioni), diretto a far fronte alla forte crisi economica determinata dall'emergenza sanitaria Covid-19;
- che si ritiene necessario ed opportuno provvedere a licenziare il testo aggiornato del Regolamento interno tenuto conto dell'importanza del medesimo, sia come strumento gestionale e operativo dell'Azienda, sia come riferimento nei processi volti alla prevenzione dei rischi reato ex D.L.gs. n. 231/2001 ed ex Lege n. 190/2012;
- che il ricorso alla disciplina di cui all'art. 1 della Legge n. 120/2020 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» *(Decreto Semplificazioni)* per le procedure indette entro il 31 dicembre 2021 o comunque altra data successiva nel caso di proroghe disposte dalla normativa statale, è facoltativo, ma deve essere adeguatamente motivato e deliberato dal CdA di ACER.

Tutto quanto premesso

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- visti i provvedimenti citati in premessa;
- visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- visto il D.Lgs n. 76/2020 convertito con modifiche nella L. n. 120/2020;
- visti i riferimenti dei Dirigenti del Servizio Tecnico, del Servizio Clienti e del Servizio Finanziario e le relative proposte tecniche;
- preso atto del parere favorevole espresso dal Direttore, dott. Diego Carrara;

Su proposta del Presidente, a voti unanimi palesemente espressi dai Consiglieri presenti

DELIBERA

1) di approvare il testo del Regolamento ACER per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, nel testo di seguito trascritto:

"SEZIONE 1 - PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

Il presente Regolamento definisce le modalità semplificate di acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, in attuazione di quanto disposto dall'art. 36 comma 2 lett a), b) del D. Lgs. n. 50/2016 - "Codice dei contratti pubblici", di seguito definito "Codice" e in ossequio alle indicazioni fornite dalle linee guida ANAC n. 4 adottate con la deliberazione n. 206/2018 (nel prosieguo LG 4/2019), aggiornate al D.L 32/2019 con delibera del Consiglio 636/2019. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alla

18

normativa comunitaria, nazionale e regionale applicabile e alle linee guida ANAC. Le modifiche e integrazioni normative, le indicazioni ANAC, nonché il futuro regolamento attuativo del Codice, prevalgono sulle disposizioni del presente regolamento nelle parti incompatibili.

Art. 2
Principi generali – limiti di importo e divieto di frazionamento

L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 D.lgs. 50/2016, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1, del medesimo decreto e, in particolare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione.

Tutti gli affidamenti di lavori, servizi e forniture devono essere sempre documentati da apposito contratto, lettera o conferma d'ordine. I contratti possono essere prorogati solo con provvedimento espresso oppure nelle more di espletamento della nuova gara e per le ragioni ritenute ammissibili dal codice dei contratti pubblici e dalla giurisprudenza. Sono vietate la proroga e/o il rinnovo taciti dei contratti.

Nessun lavoro di importo superiore alle soglie di cui all'art. 36 del Codice potrà essere frazionato artificiosamente al fine di ricondurne l'esecuzione alle regole del presente regolamento. Non sono considerati frazionamenti artificiosi le suddivisioni di interventi già distintamente individuati negli strumenti programmatori dell'Azienda, nonché quelle che derivano da evidenti ed oggettivi motivi tecnici risultanti da apposita relazione del Dirigente Responsabile.

Art. 3
Oggetto del regolamento

Fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie disciplinate dal Codice Appalti, ACER può ricorrere all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

Importo degli affidamenti (art. 36 lett a), b) D.lgs 50/2016) – tutti gli importi si intendono al netto dell'IVA	**Procedura utilizzabile (art. 36 del Codice dei contratti)**
Lettera a) Affidamenti di importo inferiore ai 40.000,00 euro	*Affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta.*
Lettera b) Per servizi e forniture: affidamenti di importo entro le soglie di cui all'articolo 35 (e servizi sociali e altri servizi specificati nell'allegato IX del Codice dei contratti).	Affidamento tramite procedura negoziata ad inviti di: cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.
Lettera b) Per lavori: affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro	Affidamento tramite procedura negoziata ad inviti di: tre operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori

	economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.

Il ricorso alla disciplina di cui all'art. 1 della Legge n. 120/2020 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» *(Decreto Semplificazioni)* per le procedure indette entro il 31 dicembre 2021 o comunque altra data successiva nel caso di proroghe disposte dalla normativa statale è facoltativo, ma deve essere adeguatamente motivato e deliberato dal CdA di ACER.

Esulano dall'applicazione del presente regolamento le minute spese rimborsate con cassa economale in base alle disposizioni emanate dal Direttore Generale ai sensi della delega contenuta nel regolamento di contabilità adottato con delibera del CDA n. 69 del 28/12/2001.

Art. 4

Responsabile del procedimento

Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Dirigente del Servizio, nei limiti delle facoltà di spesa contenuti nelle procure speciali conferite dal Consiglio di Amministrazione, ovvero il Direttore Generale, nei limiti delle facoltà di spesa contenute nell'art. 18 dello Statuto.

Il dirigente del Servizio potrà nominare un RUP tra i dipendenti assegnati al proprio servizio, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per i quali è nominato, come meglio descritte nelle Linee Guida ANAC n. 3 (deliberazione n. 1096 del 26/10/2016, aggiornata dalla deliberazione n. 1077 del 11/10/2017) recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni".

Il Direttore Generale potrà nominare un RUP tra gli altri Dirigenti o Responsabili degli Uffici.

Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui al citato art. 36 D.lgs. 50/2016, il RUP garantisce, in aderenza: a) al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare; b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati; c) al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione; d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede; e) al principio di libera concorrenza, l'effettiva partecipazione dei soggetti potenzialmente interessati; f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti; g) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara; h) al principio di proporzionalità, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento; i) al principio di rotazione, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.

Il RUP vigila, direttamente o tramite il supporto amministrativo e/o tecnico, sulla corretta esecuzione dei contratti ovvero sulla corretta esecuzione delle prestazioni.

Si applicano le norme in tema di incompatibilità ai sensi degli articoli 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 e 42 del Codice dei

18

contratti.

La commissione deve essere presieduta da un dirigente diverso da quello che ha approvato gli atti di gara (ai sensi dell'articolo 77, comma 4 del Codice dei contratti).

Sui compiti della commissione e del RUP si applica quanto stabilito nelle linee guida dell'ANAC n. 3 approvate con la deliberazione n. 1007/2017.

Art. 5

Procedura contrattuale – la determinazione a contrattare – determinazione a contenuto semplificato

La procedura di affidamento prende avvio con la determina a contrarre ai sensi dell'articolo 32 comma 2 secondo periodo del D.lgs 50/2016.

La determina prevede:

- l'interesse pubblico da soddisfare;
- le caratteristiche dei beni o servizi;
- l'importo massimo stimato e la relativa copertura contabile;
- il criterio di aggiudicazione prescelto;
- requisiti di partecipazione;
- criteri di valutazione

Nel caso di affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. *a*) del Codice dei contratti, per cui siano certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, si può procedere direttamente con una determinazione di affidamento (che contenga la relativa copertura economico-finanziaria) in cui si dovranno specificare l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.

Art. 6

Rotazione degli operatori economici

Nel predisporre gli atti, il RUP dovrà tenere conto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti. Nell'applicazione concreta del principio di rotazione il RUP ed il dirigente del Servizio/Direttore Generale si atterranno a quanto chiarito dall'ANAC con la LG 4/2019, che prevedono, di norma, il divieto di invito nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente contratto.

L'affidamento o il reinvito al contraente uscente rivestono carattere eccezionale e richiedono un'adeguata motivazione da esplicare nella determinazione a contrarre in considerazione della riscontrata effettiva assenza o complessità di alternative, ovvero della caratteristica di fiduciarietà del rapporto, ovvero del grado di soddisfazione maturato a conclusione del rapporto contrattuale e in ogni caso sulla base degli elementi specificati nelle L.G. n. 4/2019.

E' comunque possibile derogare al principio della rotazione per gli affidamenti di importo inferiore a euro 5.000,00, purché ne sia data previa motivazione della determina a contrarre.

Inoltre la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie, nelle quali ACER, in virtù delle regole stabilite dal Codice o da se stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero degli operatori economici tra i quali effettuare la selezione.

L'operatore economico che a seguito di aggiudicazione e/o durante l'esecuzione di un contratto, abbia attivo un contenzioso in sede giurisdizionale o arbitrale nei confronti dell'Azienda, non potrà ricevere alcun affidamento diretto, né essere invitato a procedura negoziata sino alla

conclusione del procedimento.

All'operatore economico cui sia stato affidato direttamente un contratto di importo inferiore a 40.000 euro non potrà essere affidato direttamente alcun altro contratto sino alla conclusione del precedente.

Art. 7

Elenco degli operatori economici - esclusione

E' facoltà dell'Azienda redigere un elenco di soggetti da cui possono essere selezionati, mediante sorteggio o con scorrimento, i nomi degli operatori da invitare. L'avviso pubblico con il quale l'Azienda manifesta la volontà di redigere l'elenco è pubblicizzato mediante pubblicazione sul profilo del committente nella sezione "amministrazione trasparente" voce "Bandi di gara" e/o altre forme di pubblicità rimesse alla decisione del RUP.

L'avviso deve contenere la modalità di selezione degli operatori economici da invitare, le eventuali categorie e fasce di importo in cui l'Azienda intende suddividere l'elenco – con possibilità di deroga al principio della rotazione così come previsto nelle linee guida ANAC n. 4/2018 – e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l'iscrizione, stabiliti in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo. Gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti generali di moralità di cui all'articolo 80 del Codice; la dichiarazione del possesso dei requisiti può essere facilitata tramite la predisposizione di formulari standard da parte dell'amministrazione allegati all'avviso pubblico, eventualmente facendo ricorso al DGUE (documento di gara unico europeo).

Gli elenchi dovranno avere opportuna pubblicità mediante la pubblicazione sul sito web della stazione appaltante.

L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali.

L'elenco sarà variato al verificarsi di determinati eventi e sarà implementato con il nominativo dell'operatore economico che ne faccia richiesta.

Viene escluso dall'elenco l'operatore economico nel caso di:

- dichiarazioni mendaci;
- dichiarazioni omesse o false circa l'esistenza di rapporti contrattuali o contenzioso in corso con i dipendenti dell'amministrazione
- rifiuto immotivato dell'affidamento del lavoro per 2 volte consecutive
- mancata presentazione dell'offerta per 2 volte consecutive nell'arco dello stesso anno solare;
- gravi negligenze nell'esecuzione del contratto;
- infiltrazioni mafiose ai sensi del decreto legislativo 159 del 2011;
- sussistenza dei motivi di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 50/2016.

L'operatore economico che si trovi in una delle ragioni indicate potrà essere escluso dall'elenco, definitivamente o permanentemente a insindacabile giudizio dell'Azienda.

L'operatore economico può chiedere di essere escluso dall'elenco in qualsiasi momento.

Art. 8

Requisiti generali e speciali degli operatori

Come anticipato all'art. 7, l'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016 nonché dei requisiti minimi di:

a) <u>idoneità professionale</u>: in proposito, se non già agli atti dell'Azienda, viene richiesto all'operatore economico di attestare l'iscrizione al Registro della

Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;

b) capacità economica e finanziaria: il RUP potrebbe prevedere la richiesta della dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all'oggetto dell'affidamento purché siano tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;

c) capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento, quali a titolo esemplificativo, l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.

SEZIONE 2 - LAVORI

Art. 9

Limiti di importo e divieto di frazionamento (art.36 co.2 lett. a)

Le procedure per gli affidamenti diretti di lavori sono previsti nei limiti di cui all'art. 36, lett. a) del Codice e s.m.i.

Nessun lavoro di importo superiore potrà essere frazionato artificiosamente al fine di ricondurne l'esecuzione alle regole del presente regolamento. Non sono considerati frazionamenti artificiosi le suddivisioni di interventi già distintamente individuati negli strumenti programmatori dell'Azienda nonché quelle che derivano da evidenti ed oggettivi motivi tecnici risultanti da apposita relazione del Dirigente Responsabile.

Art. 10

Tipologia dei lavori eseguiti

Possono essere eseguiti con affidamento diretto – nei limiti economici di cui al precedente art. 3 - tutti i lavori di manutenzione di opere o di impianti; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:

- manutenzione delle opere relative alla viabilità, compreso lo spargimento di ghiaia e pietrisco, i rappezzi di tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo di cunette e condotti, le riparazioni di manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale, la manutenzione degli impianti semaforici, la sistemazione di aiuole spartitraffico o salvagente e dei collegamenti pedonali;
- lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni in gestione e in proprietà, mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;
- lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, in uso ad ACER o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono poste a carico del locatario;
- manutenzione e riparazione di reti e impianti concernenti il ciclo delle acque, non compresi nella convenzione con Aziende o Enti gestori;
- manutenzione e riparazione di impianti di pubblica illuminazione e affini;

- manutenzione e riparazione di giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco;

Possono altresì essere eseguiti con affidamento diretto i lavori accessori e strumentali all'installazione di beni o alla prestazione di servizi forniti ai sensi dei successivi articoli.

Art. 11
Lavori nell'ambito di interventi appaltati con gara pubblica

Nel caso di esigenze impreviste, connesse all'intervento finanziato, non dovute ad errori o omissioni progettuali, sopraggiunte nell'ambito di interventi per i quali non è stato disposto un accantonamento per lavori in economia, questi possono essere autorizzati, con proposta del Responsabile Unico del Procedimento:

- sotto i 40.000,00 euro, dal dirigente del Servizio Tecnico;
- tra 40.000,00 euro e 150.000,00 euro, dal Direttore Generale.

Nei limiti di quanto sopra specificato, si attingerà dagli accantonamenti per imprevisti o utilizzando le eventuali economie di ribasso d'asta.

Art. 12
Lavori in amministrazione diretta

Quando viene scelta la forma di esecuzione in amministrazione diretta, il RUP competente organizza ed esegue per mezzo di personale dipendente o di personale eventualmente assunto, i lavori individuati tra le tipologie di cui al precedente art. 10.

Il R.U.P. competente, in questo caso, dispone l'acquisto dei materiali e il noleggio dei mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell'opera o dell'intervento.

Art. 13
Procedura

Quando viene scelta la forma di cui all'art. 36 co.2 lett.a) et b) del Codice si dà corso alla seguente procedura:

1) SCELTA del contraente:

Il Dirigente Tecnico, su proposta del R.U.P., può procedere

lett.a)> previa rapida indagine di mercato od anche con l'affidamento diretto rivolto ad una sola impresa in possesso dei requisiti di idoneità morale nonché dell'iscrizione alla Camera di Commercio;

lett.b) > previa valutazione di tre preventivi, ove ritenuto opportuno dalla Direzione Generale.

Per gli affidamenti inferiori ai 40.000 Euro il RUP dispone i lavori a mezzo di corrispondenza commerciale, contenente gli elementi sostanziali del contratto, ovvero mediante apposita scrittura privata sempre a firma del Dirigente del Servizio Tecnico.

I lavori superiori ad € 40.000 sono affidati a mezzo di scrittura privata con firma digitale del Direttore, previa adozione di un provvedimento amministrativo di aggiudicazione a firma del Direttore.

2) DETERMINA a contrarre:

L'affidamento è preceduto da Determinazione dirigenziale che deve indicare (elementi essenziali):

a) modalità di scelta del contraente
b) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
c) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo e la relativa copertura economico-finanziaria;

d) le condizioni di esecuzione;
e) il termine di ultimazione dei lavori;
f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice contestazione scritta, per inadempimento dell'esecutore, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici.

3) INCARICO

Art. 14

Criteri per l'affidamento dei lavori

La procedura amministrativa per l'affidamento diretto dei lavori viene svolta seguendo i principi della trasparenza, rotazione, celerità e semplificazione amministrativa, richiedendo alle imprese interpellate di dichiarare nelle vigenti forme di legge i richiesti requisiti di ordine morale, tecnico organizzativo e finanziario, procedendo successivamente alla verifica dei documenti nei confronti della sola impresa prescelta per l'affidamento.

Criterio di aggiudicazione: è di norma seguito il criterio del prezzo più basso, determinato:
- mediante offerta a prezzi unitari;
- mediante ribasso sull'elenco prezzi;
- mediante ribasso sull'importo "a corpo" posto a base di gara.

Art. 15

Lavori con somma urgenza

In circostanza di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il Tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 40.000 Euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità. La scelta dell'impresa esecutrice è affidata in tal caso al tecnico intervenuto.

Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario.

Il Tecnico incaricato, compila entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori, una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al Dirigente del Servizio Tecnico/Direttore che, previo esame ed istruttoria, provvede alla copertura della spesa e all'approvazione dei lavori con determinazione entro 30 giorni dall'affidamento.

Qualora un'opera od un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del Dirigente preposto, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori già realizzati.

Art 16

Garanzie

Le imprese esecutrici sono tenute, limitatamente ai soli affidamenti superiori ai 40.000 Euro, a presentare garanzia fidejussoria pari al 10% dell'importo dei lavori al netto degli oneri fiscali.

Le imprese esecutrici dei lavori oltre euro 40.000,00, sono obbligate a stipulare la polizza di assicurazione per gli eventuali danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatasi anche nel corso dell'esecuzione dei lavori.- La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.- L'importo della somma assicurata deve essere indicata nella richiesta di offerta.- Il massimale per

l'assicurazione contro la responsabilità civile per danni causati a terzi è minimo di 500.000 Euro.

Art. 17

Tenuta della contabilità e collaudazione

Per i lavori eseguiti a norma del presente Regolamento è prevista la tenuta della contabilità ai sensi di legge ed in particolare:

- per i lavori di importo inferiore ad € 40.000 euro, la contabilità può essere redatta in forma semplificata mediante apposizione del visto del Direttore dei Lavori sulle fatture di spesa. Detto visto attesta la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, secondo valutazioni proprie del Direttore dei lavori che tengono conto dei lavori effettivamente eseguiti;
- il certificato di regolare esecuzione é sostituito con l'apposizione del visto del Direttore dei Lavori sulle fatture di spesa.

Per il collaudo si applicano le norme generali contenute nel D.Lgs. 50/2016, nel Regolamento D.P.R. 207/2010 nelle parti ancora vigenti e nel decreto 7 marzo 2018, n. 49 del Ministero Infrastrutture e Trasporti.

Art. 18

Elenco fornitori di fiducia

ACER istituisce un Elenco Fornitori di lavori quale strumento di ausilio alla individuazione dei soggetti deputati alla fornitura od esecuzione in affidamento diretto.

La mancata inclusione in detti elenchi non preclude l'invito ad eventuali procedure di affidamento attivate dal Dirigente o dal Responsabile di Ufficio.

Iscrizione ed aggiornamento: le domande di iscrizione possono essere presentate durante il corso dell'anno solare; l'Ufficio preposto, con periodicità almeno annuale, provvede all'inserimento delle nuove richieste nell'elenco. Le domande pervenute successivamente all'ultimo inserimento vengono conservate al fine dell'inserimento all'aggiornamento successivo.

Accertamento di idoneità e cancellazione: condizione propedeutica all'inserimento nell'elenco ACER è l'iscrizione alla CC.I.AA competente per territorio da almeno 6 mesi; l'inserimento avviene sulla base delle autodichiarazioni rese, riservandosi ACER di verificare le medesime sia per quanto riguarda i requisiti morali che tecnico-organizzativi. Non possono essere iscritti o, se iscritti, devono essere cancellati i soggetti che si trovino in una delle situazioni di esclusione previste dal Codice (art. 80), che abbiano in corso un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o che abbiano commesso gravi inadempienze contrattuali nei confronti di ACER Ferrara.

SEZIONE 3 - FORNITURE E SERVIZI

Art. 19

Utilizzo mercato elettronico e piattaforma centrale di committenza – scelta degli operatori economici

Il RUP per l'affidamento di servizi e forniture sotto soglia è tenuto a verificare l'opportunità e la convenienza di utilizzare il mercato elettronico e gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza nazionali e regionali, che impongono procedure interamente tramite gestione telematica, in particolare:

a) adesione a convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 488/1999, se il servizio appare più conveniente rispetto al contratto cessato

18

o in scadenza;

b) ricorso al mercato elettronico che renda possibili acquisti telematici accedendo a procedure di scelta del contraente gestite dalla centrale di committenza regionale (Intercent-ER) ovvero il ricorso al mercato della pubblica amministrazione (MePA Consip) di cui all'articolo 36, comma 6 del Codice dei contratti.

Nell'ipotesi sub a) l'acquisto avviene mediante adesione alla convenzione.

Nell'ipotesi sub b) la procedura di acquisto è avviata mediante accesso al Bando servizi, all'interno del quale sia presente la categoria merceologica di interesse e dove sono raccolte le offerte di diversi fornitori.

L'acquisto avviene utilizzando gli strumenti messi a disposizione dalla piattaforma, in particolare:

- Ordine Diretto di Acquisto (ODA), nel caso di affidamento diretto (previa indagine di mercato);
- Trattativa Diretta (TD) nel caso di affidamenti mediante procedura negoziata rivolta ad un solo fornitore (individuato previa indagine di mercato);
- Richiesta di Offerta (RDO) – preceduta dalla pubblicazione dell'avviso pubblico a manifestare interesse –, nel caso di affidamenti mediante procedura negoziata ad inviti.

Nel caso di commessa non presente nel mercato elettronico o, che pur presente non risulti adeguata alle necessità dell'ente, si ricorre ai procedimenti ordinari.

I criteri di scelta sono:

a) minor prezzo, nei limiti in cui ciò sia consentito dall'articolo 95, comma 4, lett. b) del Codice dei contratti, ovvero per servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato. In ogni caso, l'utilizzo del criterio del minor prezzo deve essere adeguatamente motivato nella determinazione a contrattare;

b) offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo valutabile in base a criteri determinati in sede di lettera di invito/capitolato.

La determina a contrattare, in questi casi, dovrà risultare debitamente motivata in ordine al mancato utilizzo dei mercati elettronici e deve evidenziare, se esistente, anche il riferimento al benchmark della convenzione stessa, cioè l'utilizzo dei parametri prezzo-qualità come limite massimo per l'acquisto.

Il RUP per l'affidamento di servizi e forniture sotto soglia è tenuto a verificare l'opportunità e la convenienza di utilizzare il mercato elettronico e gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza nazionali e regionali, in particolare per commesse di importo pari o superiore a € 5.000,00.

Art. 20
Indagine di mercato

L'indagine di mercato è preordinata ad acquisire informazioni circa le caratteristiche delle prestazioni, i potenziali concorrenti presenti sul mercato, gli operatori interessati, i prezzi correnti e tutto ciò che possa ritenersi utile per stabilire i termini di scelta del contraente, le clausole contrattuali da utilizzare per il fine di una compiuta verifica della corrispondenza tra le soluzioni presenti e le reali esigenze della stazione appaltante.

L'indagine di mercato, diretta alla successiva consultazione degli operatori economici qualificati, si realizza mediante un avviso da pubblicare sul sito

ACER nella *sezione amministrazione trasparente,* oppure mediante selezione a sorteggio dall'albo fornitori dell'ente, qualora esistente. I termini per manifestare interesse non possono essere inferiori a 15 giorni (salvo urgenze motivate con riduzione fino ad un minimo di 5 giorni), nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento.

L'avviso deve contenere almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante. Inoltre, nell'avviso di indagine di mercato la stazione appaltante si può riservare la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio, di cui sarà data successiva notizia.

È facoltà del RUP stabilire ulteriori forme di pubblicità in base al valore dell'affidamento.

Per importi al di sotto dei 5.000,00 l'indagine può avvenire in via informale e può consistere nella richiesta tramite PEC, fax o anche telefono di uno o più preventivi a operatori del settore, e/o nella consultazione di elenchi prezzi e/o cataloghi, con attestazione della congruità dei prezzi praticati, rilasciata dall'istruttore e avvallata dal responsabile del procedimento.

Art. 21
Acquisizioni di valore inferiore a 40.000 euro (iva esclusa)

Ferme restando le procedure di cui agli artt. 19 e 20, per gli affidamenti di lavori e servizi di importo inferiore a 40.000 euro è ammesso il ricorso all'affidamento diretto (art. 36, comma 2, lett a) D.lgs. 50/2016), fermo restando il rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. Le richieste di preventivo potranno essere inviate tramite pec, o altro strumento analogo. La determina a contrarre deve contenere tutti gli elementi essenziali dell'affidamento ed è assunta dal dirigente del Servizio o, in sua vece, dal Direttore Generale.

Il perfezionamento del contratto avviene mediante scambio di corrispondenza commerciale e successiva trasmissione dell'ordine all'affidatario, previa assunzione della determina di affidamento contenente il visto di copertura economico-finanziaria. La determina può essere omessa per affidamenti di importo fino a 500,00 euro.

Art. 22
Acquisizioni di valore pari o superiore a 40.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del codice (iva esclusa)

Negli appalti per l'acquisizione di forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro (IVA esclusa) e inferiore alla soglia comunitaria di cui all'articolo 35 del Codice, l'acquisto può avvenire mediante adesione alla convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 oppure tramite la procedura negoziata – con la formulazione di almeno 5 inviti – utilizzando obbligatoriamente il mercato elettronico della centrale di committenza regionale Intercent-ER o, in subordine, il MEPA di Consip.

In caso di carenza del metaprodotto/servizio sarà possibile utilizzare il procedimento ordinario, mediante RDO (richiesta di offerta) con procedura negoziata ad inviti (almeno 5).

Il RUP procederà alla individuazione dei fornitori/prestatori qualificati nel settore

DR

– previa indagine di mercato svolta con avviso pubblico o tramite selezione a sorteggio dall'albo fornitori dell'ente se presente, richiedendo ed acquisendo le offerte con i mezzi e nelle forme ritenuti più opportuni, secondo necessità e tipologia della fornitura.

L'esame della documentazione e delle offerte avviene sempre in seduta pubblica.

Il controllo della documentazione amministrativa è svolto dal RUP, mentre l'apertura delle offerte economiche viene svolta dal RUP alla presenza di due dipendenti del servizio interessato in qualità di testimoni.

Le offerte tecniche e le eventuali campionature nel caso di adozione del criterio del minor prezzo sono valutate dal RUP il quale può farsi assistere da esperti/referenti tecnici individuati dallo stesso.

Ogni operazione deve essere correttamente sintetizzata in specifici verbali da trasmettere alla commissione di gara (nel caso di appalto da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa) o al dirigente del Servizio o al Direttore Generale ai fini dell'approvazione finale dell'affidamento.

Il RUP gestisce le fasi di ammissione alla valutazione delle offerte, il soccorso istruttorio integrativo (*ex* articolo 83, comma 9, del Codice) e redige la proposta di aggiudicazione per il dirigente del Servizio/Direttore. Adotta, in queste fasi *infra* procedimentali, i provvedimenti di esclusione (e di ammissione) con pubblicazione sulla sezione *amministrazione trasparente* ai sensi dell'articolo 29 del Codice.

Art. 23
Garanzie

Per le acquisizioni disciplinate dal presente regolamento non è previsto l'obbligo di prestare garanzie provvisorie o definitive, di cui agli articoli 93 e 103 del decreto legislativo richiamato dall'articolo 1, comma 1, che peraltro potranno essere richieste discrezionalmente, tenuto conto della tipologia e della natura dell'acquisizione.

Art. 24
Contenuto della lettera di invito

La lettera d'invito deve contenere almeno i seguenti elementi:

a) l'oggetto della prestazione;

b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti;

c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;

d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;

e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 95 del Codice dei contratti pubblici;

f) la misura delle penali;

g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;

h) l'eventuale richiesta di garanzie;

i) il nominativo del RUP;

l) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;

m) la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il RUP o il seggio di gara procedono all'apertura dei plichi e della documentazione amministrativa.

Art. 25
Aggiudicazione

Individuato l'operatore economico aggiudicatario, il dirigente del Servizio/Direttore Generale procede all'approvazione della determina di aggiudicazione.

Il possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è verificato obbligatoriamente nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà per la stazione appaltante di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui al D.P.R. N. 445/2000.

I contratti sono stipulati a firma del dirigente del Servizio o del Direttore Generale in una delle forme di seguito indicate, a pena di nullità:

a) mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o ordinaria o strumenti analoghi per importi inferiori a 40.000,00 euro, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.lgs 50/2016;

b) mediante scrittura privata, con oneri a carico dell'aggiudicatario, anche in formato elettronico, nel caso di importi superiori a 40.000,00 euro.

Art. 26
Esecuzione dei contratti sotto soglia

L'esecuzione del contratto potrà avere avvio solo dopo la sottoscrizione del contratto ovvero dopo il ricevimento di lettera di accettazione dell'affidamento.

L'esecuzione del contratto è, di regola, diretta dal RUP, che deve curare la verifica del rispetto dei patti, delle condizioni e dei termini contrattuali. Il responsabile unico, nel caso di verificate inadempienze da parte dell'affidatario, provvede a contestare eventuali inadempienze con relativa applicazione di sanzioni contrattuali pattuite, e, nei casi più gravi, predispone la proposta di risoluzione del contratto in danno del contraente inadempiente.

Art. 27
Termini di pagamento

La liquidazione delle spese sostenute per l'acquisizione di lavori, beni e servizi sotto soglia disciplinati dal presente regolamento, viene disposta dal dirigente del servizio.

Il pagamento relativo agli acquisti sotto soglia è disposto previa verifica della regolarità contributiva e della verifica inadempimenti ex art. 48 bis D.P.R. n. 602/73 e a seguito dell'emissione di regolare fattura elettronica da parte del fornitore.

Ai pagamenti si applicano le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Art. 28
Durata dei contratti

La durata del contratto può essere modificata esclusivamente se sono previsti un'opzione di proroga (cosiddetta tecnica), il rinnovo o la ripetizione del contratto (ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti). In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

Art. 29
Rinnovo

Il contratto può essere rinnovato alle seguenti condizioni:

- la clausola che consente il rinnovo deve essere espressamente inserita

nei documenti di gara e nel contratto;
- la durata del rinnovo non può essere maggiore del contratto iniziale;
- in fase di gara, il valore complessivo dell'appalto deve tenere conto anche del rinnovo, sia per stimare la base d'asta che ai fini delle garanzie;
- l'opzione di rinnovo deve sempre essere esercitata prima dello spirare del termine di conclusione del contratto.

Il contenuto del contratto deve rimanere invariato, il rinnovo deve avvenire alle medesime condizioni.

Art. 30
Proroga

Il contratto può essere prorogato ai sensi dell'art 106 comma 11 del D.lgs 50/2016.

La proroga tuttavia, ha carattere eccezionale ed è possibile ricorrervi al fine di assicurare l'acquisizione del servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente.

La determinazione di proroga dovrà essere analiticamente motivata.

Art. 31
Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla vigente normativa nazionale e regionale in materia di lavori pubblici, forniture e servizi.

Per quanto riguarda le procedure che saranno indette entro il 31 dicembre 2021 o comunque entro altra data successiva nell'eventualità di proroghe disposte dalla normativa statale, è sempre facoltà dell'Azienda ricorrere alla disciplina semplificata di cui all'art. 1 della Legge n. 120/2020 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» *(Decreto Semplificazioni)".*

2) di disporre che il Regolamento di cui alla presente delibera entri in vigore dal giorno successivo alla sua approvazione;
3) di dare mandato al Direttore Generale di curare l'esecuzione del presente deliberato.

IL SEGRETARIO **IL PRESIDENTE**